



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 30-03-2019**

**Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -
DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:15 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.

OMOBONI PAOLO	P	SQUILLONI ENZO	P
SPACCHINI SONIA	P	BAGGIANI PATRIZIO	P
TIMPANELLI GABRIELE	P	CERBAI SANDRA	P
PIERI SAURO	P	MARRANI ALESSANDRO	P
MINIATI MARCO	P	MARGHERI LUCA	P
BONI FRANCO	A	GOZZI MATTEO	P
OMAR OSMAN ADAN	A	MASINI CLAUDIA	P
PERICCIOLI EMANUELA	A	BONI FULVIO	P
SENECI CATERINA	P		

Presenti n. 14 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza il Signor TIMPANELLI GABRIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signor Cosmi Emanuele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MINIATI MARCO
SQUILLONI ENZO
BONI FULVIO

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a controllo	N
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco Paoli e gli Assessori Boni e Pieri. Presenti: 3/5.

Si dà atto che alle ore 10,00 entra l'Assessore Becchi. Presenti: 4/5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 24 in data 15/03/2019 del Servizio 2 (Risorse), depositata in atti;

- **VISTO** il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*) con cui *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. LA IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;
- **VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 in cui viene dettagliata la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):
 - comma 641: *“Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ... ”*;
 - comma 645: *“ ... la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati. ... ”*;
 - comma 648: *“Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.”*;
 - comma 649: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente*



- collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. ... “;*
- *comma 650: “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”*
 - *comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.”;*
 - *comma 652: “Il comune ... può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. ... il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, ... “;*
 - *comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”;*
 - *comma 658: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”;*
 - *comma 659: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - A) *abitazioni con unico occupante;*
 - B) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - C) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - D) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - E) *fabbricati rurali ad uso abitativo;*
 - E-bis) *attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”*
 - *comma 660: “Il comune può deliberare, ... , ulteriori riduzioni ed esenzioni ... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
 - *comma da 662 a 665: sulla tariffa giornaliera;*
 - *comma 666: “È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. ... “;*
 - *comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ... “;*
 - *comma 690: “La IUC è applicata e riscossa dal comune, ... “;*



- comma 692: sulla designazione del funzionario responsabile;
- **VISTO** il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (*Legge Finanziaria 2007*) il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- **VISTO** il comma 3 dell'articolo 174 (*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) nel quale si afferma che *“Il Bilancio annuale di Previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 1 - Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano ... deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.)”*;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019) con cui è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio dell'anno 2019;
- **PRESO ATTO** che in data odierna con Deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Tecnico Economico e Finanziario relativo all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 8 (*Piano finanziario*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, dal quale risulta un costo complessivo del servizio di Igiene Urbana, da coprire attraverso il tributo, pari ad **€ 4.275.807,62**, al netto del costo delle riduzioni di cui al comma 659 precedentemente citato;
- **PRESO ATTO** che il comma 658 precedentemente citato il quale prevede che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- **PRESO ATTO** che il sistema di smaltimento con la metodologia del porta-a-porta introdotto a partire dall'anno 2019, può essere considerato ancora in fase sperimentale, per cui in attesa di verificare l'impatto delle riduzioni tariffarie previste per le utenze domestiche, si ritiene di ottemperare a quanto previsto al comma 658 riconoscendo alle utenze domestiche una riduzione dell'11,5% rispetto al costo complessivo imputabile alle utenze domestiche sul quale dovrebbero essere determinate le tariffe per tali utenze;
- **RICHIAMATO** il “Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione del Consiglio



Comunale n. 43 del 28 dicembre 2018 e che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019;

- **RITENUTO** di disciplinare le riduzioni stabilite nel Regolamento Comunale, rientranti nel comma 659 citato e quindi all'interno dei costi generali del servizio da coprire attraverso la determinazione della tariffa, nel seguente modo:
 - articolo 21 – commi 5, 6 e 7: di prevedere un limite di € 4.000,00 alle riduzioni per la redistribuzione delle eccedenze alimentari
 - articolo 21 – commi 8 e 9: di prevedere un limite di € 4.000,00 alle riduzioni per la sostituzione della carta con il tessuto da parte del settore della ristorazione
 - articolo 21 – comma 10: di prevedere un limite di € 4.000,00 alle riduzioni riguardanti le utenze non domestiche certificate ISO 14001 oppure EMAS
 - articolo 24 – comma 1: premettendo che l'attivazione del sistema porta-a-porta a partire dal 1° gennaio 2019 ha come riflesso che il periodo iniziale serva per mettere a punto tutte le operazioni, con la conseguenza che i dati sugli svuotamenti possano essere considerati affidabili solo a decorrere dal secondo semestre, di prevedere una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa annua a quelle utenze che:
 - *per le utenze domestiche*, abbiano una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore od uguale a 260 litri annui per componente familiare (vale a dire, considerando che un bidoncino ordinario ha la capacità di 20 litri per 52 settimane diviso 4, significa quindi ad esempio consegna di tale bidoncino dei rifiuti indifferenziati una volta ogni quattro settimane per una famiglia da un componente, una volta ogni due settimane per una famiglia da due componenti, tutte le settimane per una famiglia da quattro componenti); tale limite annuo per componente si alza a 2.600 litri nel caso di presenza nel nucleo familiare di un/una bambino/a inferiore ai tre anni di età ed a 5.200 litri nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale che necessitano dell'utilizzo di pannoloni ed/od altri presidi medici;
 - *per le utenze non domestiche*, abbiano una produzione di rifiuti indifferenziati annua tale che il rapporto con la quantità di rifiuti differenziali prodotti sia inferiore od uguale al 15%;
- Non sarà possibile applicare questo tipo di riduzione per l'anno 2019 a quelle utenze alla quale nel corso dello stesso anno sarà stata contestata una violazione ed irrogata la conseguente sanzione – diventate poi definitive - ai sensi del Titolo IV (*Divieti e sanzioni*) del *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24 maggio 2018.
- articolo 25 – comma 1: di prevedere una riduzione per le utenze domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani



- conferiti (con un massimo di 300 kg / anno), per il 100% del costo unitario *cu* per le utenze domestiche che ammonta a 0,23 €/kg (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche (€ 1.710.588,84) e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (7.425.694,85 kg));
- articolo 25 – comma 2: di prevedere una riduzione per le utenze non domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 1.000 kg / anno), per il 30% del costo unitario *cu* per le utenze non domestiche che ammonta a 0,34 €/kg (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€ 1.092.453,34) e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (3.199.855,15 kg));
 - **RICHIAMATO** il comma 3 dell'articolo 29 (*Versamenti*) del Regolamento Comunale TARI in cui si afferma che *“In considerazione della fase sperimentale iniziale collegata all’attivazione del sistema di smaltimento porta-a-porta che rende complicato quantificare in fase preventiva l’importo dovuto anche presuntivamente dai singoli contribuenti, il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione della tariffa, potrà variare in diminuzione, almeno per il primo anno, la percentuale dei pagamenti in acconto, lasciando sul pagamento a saldo la rata più consistente.”*;
 - **CONSIDERATO** che l'applicazione sul saldo delle riduzioni precedentemente specificate rende consigliabile avere su questo una maggior capienza per evitare che l'importo complessivo delle riduzioni determini un'eventuale situazione di rimborso nei confronti dei contribuenti;
 - **RICHIAMATO** il comma 660 dove si prevede che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni e che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - **RITENUTO** di prevedere in bilancio un importo di € 15.000,00 per agevolazioni a favore di determinate categorie sociali secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'*“Allegato n. 5”* alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - **VISTO** l'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 26 aprile 1999 relativamente all'individuazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti e più precisamente:
 - la Tabella 1 A per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche (coefficienti *Ka*);
 - la Tabella 2 per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche (coefficienti *Kb*);
 - la Tabella 3 A per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non



- domestiche (coefficienti K_c);
- o la Tabella 4 A per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche (coefficienti K_d);
- **RAVVISATA** infine la necessità di determinare le tariffe per l'anno 2019 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, tenendo conto della base imponibile complessiva e delle previsioni di costo per l'anno 2019 esplicitate nel Piano Finanziario, da coprire integralmente attraverso la tariffa;
- **DATO ATTO** che la 1^A Commissione consiliare permanente *“Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell’Ente, risorse controllo e garanzia”* riunitasi in data 25/03/2019 ha espresso parere favorevole, come da verbale depositato n atti;
- **VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*Allegato n. 6*);

DATO atto che il Presidente in mancanza di richiesta di intervento pone ai voti la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti: 14;
- Astenuti: 3 (Masini, Margheri, Gozzi);
- Votanti: 11;
- Favorevoli: 8;
- Contrari: 3 (Boni Fulvio, Cerbai, Squilloni);

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, tenendo conto di quanto indicato in narrativa, le seguenti tabelle per l'anno 2019:
 - *“coefficienti (K_a e K_b) per l'attribuzione delle parti fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche”*; individuata come *“Allegato n. 1”*;
 - *“coefficienti (K_c e K_d) per l'attribuzione delle parti fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche”*; individuata come *“Allegato n. 2”*;
2. **DI APPROVARE**, con riferimento al comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed all'articolo 3 (*Determinazione della tariffa*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, le tariffe annue, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, quali risultano dai prospetti che si uniscono al presente provvedimento come *“Allegato n. 3”* per le parti fissa e variabile delle utenze domestiche e come *“Allegato n. 4”* per le parti fissa e variabile delle utenze non domestiche e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;



3. **DI APPROVARE** per quanto espresso in narrativa, ai sensi del comma 658 dall'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, un'agevolazione del 11,5% a favore delle utenze domestiche, nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
4. **DI STANZIARE**, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, € 15.000,00, iscritti nella parte Uscita del Bilancio 2019, per le agevolazioni a favore di determinate categorie sociali secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'"*Allegato n. 5*" alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. **DI FISSARE** per l'anno 2019 i seguenti limiti alle riduzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento Comunale per le utenze non domestiche:
 - o commi 5, 6 e 7 (redistribuzione delle eccedenze alimentari): limite di € 4.000,00
 - o commi 8 e 9 (sostituzione della carta con il tessuto da parte del settore della ristorazione): limite di € 4.000,00;
 - o comma 10 (utenze non domestiche certificate ISO 14001 oppure EMAS): limite di € 4.000,00;
6. **DI PREVEDERE** per l'anno 2019, per quanto specificato in narrativa ed in particolare per il computo degli svuotamenti solo per il secondo semestre, una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa annua a quelle utenze che:
 - *per le utenze domestiche*, abbiano avuto una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore od uguale a:
 - 130 litri per componente familiare per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019
 - 1.300 litri per componente familiare, nel caso di presenza nel nucleo familiare di un/una bambino/a inferiore ai tre anni di età, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019;
 - 2.600 litri per componente familiare, nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale che necessitano dell'utilizzo di pannoloni ed/od altri presidi medici, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019;
 - *per le utenze non domestiche*, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019, abbiano avuto una produzione di rifiuti indifferenziati tale che il rapporto con la quantità di rifiuti differenziali prodotti sia inferiore od uguale al 15%;
Non sarà però possibile applicare questo tipo di riduzione per l'anno 2019 a quelle utenze alla quale nel corso dello stesso anno sarà stata contestata una violazione ed irrogata la conseguente sanzione – diventate poi definitive - ai sensi del Titolo IV (*Divieti e sanzioni*) del *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24 maggio 2018;
7. **DI PREVEDERE** per l'anno 2019, per quanto specificato in narrativa, per le utenze che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali



nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali), una riduzione della parte variabile pari a:

- o *per le utenze domestiche*: 0,23 €/kg (100% del *cu* riferito a tali utenze);
- o *per le utenze non domestiche*: 0,10 €/kg (30% del *cu* riferito a tali utenze);

8. **DI FISSARE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, le ripartizioni percentuali tra acconti e saldi in:

- o 1° acconto: 30% dell'ammontare annuo complessivo;
- o 2° acconto: 30% dell'ammontare annuo complessivo;
- o saldo: 40% dell'ammontare annuo complessivo;

9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10. **DI INDIVIDUARE** nel dr. Marco FERRARO, responsabile dell'Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 20-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 20-03-19

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
TIMPANELLI GABRIELE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Repertorio Albo Informatico Numero: 580

Il sottoscritto responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 gironi consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal 04-04-2019 al

Borgo San Lorenzo, 04-04-2019

IL RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
F.to Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo